

Legge regionale 06 agosto 1998, n.55

Modifica L.R. 10.6.93 n. 37 concernente "Istituzione dell'Agazia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)".

ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 12 LR 37/93)

1. Il terzo comma dell'art. 12 della LR 37/93 e' sostituito dal seguente:

"3. Gli atti di cui al precedente comma sono approvati dal Consiglio regionale entro 60 giorni dal ricevimento."

2. All'articolo 12 della LR 37/93 e' aggiunto il seguente comma 6:

"6. Le variazioni del bilancio di previsione conseguenti ad attribuzioni di fondi vincolati sono approvate dalla Giunta regionale."

ARTICOLO 2

(Modifica dell'art. 19 LR 37/93)

1. Il comma 1 dell'art. 19 della LR 37/93 e' abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 19 della LR 37/93 e' sostituito dal seguente:

2. La Giunta regionale, sentito l'Amministratore, definisce l'articolazione e le competenze dei servizi dell'Agazia".